



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Via Aurelia n. 455 – C.A.P. 00058 - tel. 0766.671500

SETTORE IV – Ufficio I

“Commercio, Attività produttive – S.U.A.P.”

PEC: commercio@pec.comune.santamarinella.rm.it

AVVISO PUBBLICO

Approvato con determina dirigenziale n. 213 DEL 16.04.2019.

Data scadenza presentazione delle domande 22.05.2019

PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE FORMAZIONE DI GRADUATORIA DI PUNTEGGIO, DI POSTEGGI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DERIVANTI PREVALENTEMENTE DALLA COLTIVAZIONE DIRETTA - MERCATO A KM 0 – NEL COMUNE DI SANTA MARINELLA.

Art. 1 OGGETTO:

Il Comune di Santa Marinella intende organizzare il Mercato a Km 0 disciplinando le modalità di vendita, trasformazione e divulgazione, anche a carattere culturale o didattico o dimostrativo, dei prodotti agricoli provenienti in via principale dall'attività diretta svolta da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 228/2001, con sede legale o attività nel territorio di Santa Marinella, Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Cerveteri e Ladispoli, in apposite aree o spazi, nel rispetto dei principi e norme previsti dalle disposizioni vigenti, ai sensi del regolamento comunale per l'istituzione e funzionamento del mercato sperimentale “ Mercato km 0” approvato con DCC n. 39 del 5/11/2018.

Il Mercato si svolgerà in Santa Marinella, Piazzale Gentilucci, il sabato e domenica di ogni settimana, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, salvo diverse comunicazioni.

Previa adozione di specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale, possono svolgersi edizioni straordinarie del mercato dei produttori agricoli nell'ambito di manifestazioni pubbliche che si svolgono sul territorio comunale.

In caso di eventuale indisponibilità dell'area utilizzata abitualmente, oppure per particolari occasioni, con Delibera di Giunta, “Il Mercato a km 0” può essere soppresso, spostato in altro luogo oppure ad altra data, o ancora modificato nelle modalità e negli orari di svolgimento.

Le tipologie di prodotti ammessi alla vendita sono quelli derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione delle materie prime provenienti dai cicli produttivi agricoli (coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali) e dalle attività connesse di manipolazione, conservazione e trasformazione, come previsto dall'art. 3 del regolamento:

- verdura fresca e secca
- frutta fresca e secca
- legumi
- cereali
- castagne e qualsiasi prodotti del sottobosco
- funghi
- semi, piantine e piante per l'agricoltura
- fiori, piante e sementi
- passate, pelate, concentrate, succhi di frutta e verdura
- vino, olio e aceto, condimenti e spezie
- miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- confetture e marmellate
- prodotti sottolio e sottaceto
- formaggi e latticini
- carne e derivati, salumi, farine e preparati, uova

- pesce
Saranno inoltre privilegiati i prodotti locali e di stagione.

Contestualmente possono essere somministrati i prodotti messi in vendita anche previa semplice attività di manipolazione e cottura, nel rispetto delle procedure igienico-sanitarie e veterinarie nonché della regolarità delle strutture ed attrezzature.

Deve essere garantito il rispetto del ciclo di conservazione per i prodotti sottoposti alla catena del freddo.

Non è ammessa la vendita di animali vivi.

Per gli artigiani e gli artisti dell'ingegno a carattere creativo la vendita è riservata esclusivamente per i propri manufatti

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI:

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001, con sede legale o attività nel territorio di Santa Marinella, Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Cerveteri e Ladispoli.

Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli i produttori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola, e/o sede legale, nell'ambito territoriale amministrativo degli agricoltori aventi le proprie aziende o attività agricole e terreni di provenienza dei prodotti nel territorio comunale di Santa Marinella o nei territori dei comuni di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Cerveteri e Ladispoli;
- vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci produttori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla precedente lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2132 del Codice Civile;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 228/2001;
- iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A.;

Alla data di pubblicazione del bando i soggetti partecipanti dovranno inoltre possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 che dovranno essere dichiarati ai sensi dell'Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

L'attività di vendita diretta all'interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge n. 296/06, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa o titolare;

Il produttore agricolo, persona fisica o società, può avere diritto ad ottenere l'assegnazione di un solo posteggio.

I soggetti di cui sopra, eventualmente interessati alla concessione del posteggio, sono invitati a presentare una domanda di partecipazione alla selezione, secondo le modalità di seguito riportate.

I rapporti tra l'aggiudicatario e il Comune verranno regolamentati da una apposita concessione / autorizzazione.

- non essere iscritti alla C.C.I.A.A. per servizi di organizzazione di fiere, mercati e feste patronali, qualora venga svolta attività di impresa;
- aver organizzato nell'ultimo quinquennio manifestazioni similari in comuni di dimensioni almeno pari a quelle del Comune di Santa Marinella.

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I concorrenti dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di Santa Marinella, Via Aurelia, 455 - CAP 00058 Santa Marinella (Roma), la documentazione sotto elencata, contenuta in un plico:

- 1) sigillato;
- 2) controfirmato sui lembi di chiusura;
- 3) riportante sull'esterno la dicitura : "contiene offerta per Mercato a Km. 0.

Il plico dovrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 22.05.2019** a pena di esclusione.

In caso di invio a mezzo raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la perdita delle domande dipendente dalla inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione da parte del richiedente del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato.

Non saranno prese in considerazione le offerte:

- pervenute oltre il suddetto limite;
- pervenute con altra modalità di invio e/o di consegna.

All'interno del plico dovrà essere inserita:

1. la domanda in bollo vigente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente avviso, che deve essere corredata di :
 - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - iscrizione nel registro delle imprese
 - dichiarazione di inizio attività come produttore agricolo ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 così come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 18.02.2001, n. 288; alle stesse deve essere allegata autocertificazione in originale ex DPR 442/2000 con cui il richiedente dichiara di svolgere attività di produttore agricolo, la tipologia dei prodotti coltivati/trasformati ed il Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti;
 - dichiarazione sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 442, contenente le seguenti informazioni:
 - anagrafica completa dell'azienda richiedente;
 - descrizione delle attività aziendali;
 - descrizione dei prodotti che potranno essere esposti in vendita e della relativa stagionalità;
 - piano colturale annuale, con riferimento all'annualità di presentazione della domanda.
 - La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

La domanda e tutta la documentazione prodotta dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante.

La Commissione di cui al successivo paragrafo, ove ne ravvisi la necessità, potrà richiedere integrazioni o eventuali delucidazioni ai partecipanti, relativamente a quanto dichiarato e/o alla documentazione prodotta.

Art. 4 CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

PUNTO A) N. pari a 6 (sei) posteggi, riservati ai produttori con sede legale o sede dell'azienda e terreno di produzione nel territorio del Comune di Santa Marinella, che saranno assegnati sulla base di una graduatoria in base ai seguenti criteri prioritari:

1. azienda biologica o biodinamica certificata; in base alla prevalenza di prodotti biologici **PUNTI 12**;

2. garanzia della messa in vendita di prodotti di propria produzione, per un'alta percentuale, con minimo ricorso ai prodotti di altri produttori agricoli; **percentuale minima richiesta 70% di prodotti propri PUNTI 20; per ogni 2% di incremento superiore al 70% di prodotti propri PUNTI 2,2 fino ad un massimo complessivo di PUNTI 60 per la percentuale di prodotti propri uguale o superiore al 90%**; un agronomo esperto nominato dal Comune di Santa Marinella verificherà tali percentuali dichiarate attraverso puntuali sopralluoghi sia nell'azienda sia nel banco del mercato;

TOTALE PUNTI MAX: 92 PUNTI

Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti si effettuerà la seguente ulteriore valutazione:

- la data di arrivo e l'ora di presentazione della domanda. Per data di presentazione s'intende la data con l'ora che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro, dall'ufficio protocollo del Comune, o la data con ora dell'avvenuta trasmissione a mezzo PEC.

PUNTO B) N. pari a 4 (quattro) posteggi, riservati ai produttori provenienti dai comuni di Tolfa, Allumiere, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia che saranno assegnati sulla base di una graduatoria in base ai seguenti criteri prioritari:

1. azienda biologica o biodinamica certificata; in base alla prevalenza di prodotti biologici **PUNTI 12**;

2. garanzia della messa in vendita di prodotti di propria produzione, per un'alta percentuale, con minimo ricorso ai prodotti di altri produttori agricoli; **percentuale minima richiesta 70% di prodotti propri PUNTI 20;** per ogni 2% di incremento superiore al 70% di prodotti propri PUNTI 2,2 fino ad un massimo complessivo di **PUNTI 60** per la percentuale di prodotti propri uguale o superiore al 90%; un agronomo esperto nominato dal Comune di Santa Marinella verificherà tali percentuali dichiarate attraverso puntuali sopralluoghi sia nell'azienda sia nel banco del mercato, tale fattore;

3. distanza della sede dell'azienda, dove si svolge l'attività, (con esclusione della sede legale) rispetto al Comune di Santa Marinella:
Sede azienda nei Comuni confinanti col Comune di Santa Marinella: **PUNTI 5**;
Sede azienda fino a 20 km (misurati su strada) dal Comune di Santa Marinella: **PUNTI 4**;
Sede azienda oltre 20 km (misurati su strada) dal Comune di Santa Marinella: **PUNTI 3**;

TOTALE PUNTI MAX: 97 PUNTI

Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti si effettuerà la seguente ulteriore valutazione:
Verranno valutate precedentemente la data di arrivo e l'ora di presentazione della domanda. Per data di presentazione s'intende la data con l'ora che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro, dall'ufficio protocollo del Comune, o la data con ora dell'avvenuta trasmissione a mezzo PEC.

PUNTO C) N. 2 (due) posteggi riservati agli artigiani e alle opere dell'ingegno nel territorio del Comune di Santa Marinella saranno assegnati sulla base di una graduatoria in base ai seguenti criteri prioritari:

1. prodotti artigianali e delle opere di ingegno **PUNTI 12**;

2. garanzia della messa in vendita dei prodotti, con alta percentuale, di materiali e prodotti propri; percentuale minima richiesta 70% di prodotti propri **PUNTI 20**; per ogni 2% di incremento superiore al 70% di prodotti propri PUNTI 2,2 fino ad un massimo complessivo di **PUNTI 60** per la percentuale di prodotti propri uguale o superiore al 90%;

Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti si effettuerà la seguente ulteriore valutazione:
• la data di arrivo e l'ora di presentazione della domanda. Per data di presentazione s'intende la data con l'ora che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro, dall'ufficio protocollo del Comune, o la data con ora dell'avvenuta trasmissione a mezzo PEC.

PUNTO D) N. 2 (due) posteggi riservati agli artigiani e alle opere dell'ingegno provenienti dai comuni di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Cerveteri e Ladispoli, saranno assegnati sulla base di una graduatoria in base ai seguenti criteri prioritari:

1. prodotti artigianali e delle opere di ingegno **PUNTI 12**;

2. garanzia della messa in vendita dei prodotti, con alta percentuale, di materiali e prodotti propri; **percentuale minima richiesta 70% di prodotti propri PUNTI 20**; per ogni 2% di incremento superiore al 70% di prodotti propri PUNTI 2,2 fino ad un massimo complessivo di **PUNTI 60** per la percentuale di prodotti propri uguale o superiore al 90

3. distanza della sede dell'azienda artigianale rispetto al Comune di Santa Marinella:
Sede azienda nei Comuni confinanti con il Comune di Santa Marinella: **PUNTI 5**;
Sede azienda fino a 20 km (misurati su strada) dal Comune di Santa Marinella: **PUNTI 4**;
Sede azienda oltre 20 km (misurati su strada) dal Comune di Santa Marinella: **PUNTI 3**;

Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti si effettuerà la seguente ulteriore valutazione:
Verranno valutate precedentemente la data di arrivo e l'ora di presentazione della domanda. Per data di presentazione s'intende la data con l'ora che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro, dall'ufficio protocollo del Comune, o la data con ora dell'avvenuta trasmissione a mezzo PEC.

L'esito delle domande di cui al presente art. 4, sarà comunicato agli interessati entro 10 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria;

Il rilascio della autorizzazione alla vendita e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico (autorizzazione/concessione) è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, prescritti dal bando.

Art. 5 CARATTERISTICHE DELLE AREE PUBBLICHE OGGETTO DEL MERCATO A KM 0

Disposizioni per i posteggi:

le merci non potranno essere depositate al suolo ma dovranno essere utilizzati appositi banchi;

è data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare le merci e gli operatori; i colori di qualsiasi copertura saranno obbligatoriamente di color verde scuro come da campionatura disponibile presso l'ufficio commercio, al fine di creare un effetto architettonico armonizzato; sono vietate tendaggi e coperture in plastica o similari o di colori diversi dal predetto; ogni concessionario dovrà consegnare all'ufficio commercio, prima dell'inizio dell'attività, campionatura del materiale di copertura che sarà utilizzato e, l'ufficio competente, verificherà con appositi sopralluoghi la conformità a quanto dichiarato, previa corresponsione di sanzioni di cui al successivo art. 13.

i banchi utilizzati per la vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di 80 (ottanta) centimetri, mentre la copertura dello stesso banco deve essere posta ad un'altezza minima dal suolo di 2 (due) metri e può sporgere al massimo di 80 (ottanta) centimetri rispetto al suolo assegnato, con divieto di appendere merci a partire dalla linea del banco;

tra un posteggio e l'altro va lasciato uno spazio libero minimo di almeno cm. 80 al fine di agevolare il movimento degli operatori anche ai fini della sicurezza;

ogni banco avrà le seguenti dimensioni massime: profondità mt. 3,00 lunghezza mt. 2,00; oppure banco frigo dimensioni mt. 3,00 (profondità) per mt. 2,00 (lunghezza), **salvo richiesta specifica e valutazione del responsabile del servizio rispetto alle dimensioni della piazza e agli standard di sicurezza.**

è competenza ed onere di ogni concessionario riconsegnare, al termine di ogni tornata di mercato, l'area occupata e lo spazio antistante - sia esso anteriore (per tutta la profondità della strada), laterale e posteriore all'area in concessione -, perfettamente pulito; la pulizia dello spazio laterale di passaggio è pulito solidalmente dai due concessionari confinanti;

i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori sono almeno di m. 2,00.

Il mercato agricolo deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 822/2004 CE e 823/2004 CE e gli operatori sono soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità sanitarie competenti.

Devono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 5 E PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI LOCALI

Il concessionario di posteggio dovrà corrispondere il canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP).

Il concessionario di posteggio dovrà corrispondere la TARI rispetto il regolamento vigente

L'ufficio Tributi è competente per la determinazione e la riscossione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e TARI.

ART. 6 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

In caso di violazioni di particolare gravità o comportamenti scorretti, il Responsabile della struttura comunale competente può disporre la sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione al mercato agricolo per un massimo di giorni quindici di mercato oppure fino a quando non è stata ristabilita la situazione che ha dato origine al fatto grave o scorretto.

Si considerano di particolare gravità:

il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti nel settore dell'igiene, sicurezza, decoro e moralità;

il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo, nonché lasciare il suolo pubblico non pulito;

accertate situazioni di illeciti reiterati.

La recidiva si verifica qualora sia stato commesso un illecito successivo ad un primo accertamento di violazione, anche di diversa natura, durante lo svolgimento dell'attività nello spazio temporale di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

In caso di mancata presenza per un periodo superiore a sei mesi, oppure per un numero di volte superiore alla metà del periodo concesso per le autorizzazioni stagionali, periodiche o temporanee, l'operatore incorrerà nella decadenza dalla concessione/autorizzazione.

L'autorizzazione è revocata:

per perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di produttore agricolo;

per l'accertata situazione di cui al precedente comma 4, salvo situazioni derivanti da malattia o gravidanza;

qualora, nel caso di subingresso per atto tra vivi, non sia stato comunicato l'avvenuto sub ingresso entro

il termine di un mese dal trasferimento in gestione o in proprietà;
qualora, nel caso di subingresso mortis causa, lo stesso, non sia stato comunicato entro un anno;
la regolarità contributiva dei tributi locali e della tassa di occupazione.

ART. 6 NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le norme vigenti relative al codice dei contratti pubblici e all'amministrazione e contabilità generale dello Stato, le norme in materia di Enti Locali e di contratti di diritto privato, nonché quelle contenute nei Regolamenti Comunali, con particolare riguardo al Regolamento approvato con DCC 39 del 05/11/2018

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Claudio Gentili